

S T A T U T O

DENOMINAZIONE - SCOPO - SEDE - DURATA

Art. 1

E' costituita ai sensi dell'art.2615-ter del Codice Civile, fra il Comune di Fano, la Provincia di Pesaro ed Urbino e la Camera di Commercio Industria, Artigianato, Agricoltura di Pesaro ed Urbino una società consortile a responsabilità limitata, denominata **"Società Aeroportuale Fanum Fortunae s.r.l."**.

Art. 2

La società ha sede nel Comune di Fano all'indirizzo indicato in sede di iscrizione presso il Registro delle Imprese a sensi dell'art. 111-ter disposizioni di attuazione del codice civile. L'organo amministrativo può istituire in Italia ed all'Estero succursali, agenzie, depositi, stabilimenti ovvero trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune sopra indicato; spetta invece ai soci deliberare la istituzione di sedi secondarie o il trasferimento della sede in Comune diverso da quello sopra indicato. Il domicilio dei soci per ciò che concerne i rapporti con la società è quello risultante dal Registro delle Imprese.

ART.3

La società ha per oggetto le seguenti attività:

- 1) la promozione ed il sostegno dei trasporti aerei civili, privati e commerciali, dello sviluppo del turismo aereo e delle specialità sportive aeronautiche, nella Provincia di Pesaro ed Urbino;
- 2) la gestione, in regime di concessione, di tutti i servizi a terra nell'aeroporto civile di Fano, per tutti gli adempimenti indicati nella convenzione con il Ministero del Trasporto e della navigazione, Direzione Generale Aviazione Civile;
- 3) la gestione di qualsiasi attività commerciale comunque connessa o collaterale ai servizi aeroportuali, inclusi, a titolo esemplificativo e non limitativo, i servizi relativi alla biglietteria, all'handling, al rifornimento carburanti, alla manutenzione e riparazione di aeromobili, al trasporto equipaggi e passeggeri fuori campo ed intercampo, alle provviste di bordo, al duty free shop, al catering, al bar, al ristorante e alla somministrazione di alimenti e bevande in genere, alla rivendita di giornali, tabacchi, valori bollati e postali, fiori e bigiotterie varie, alla gestione di merci per conto terzi, alle spedizioni nazionali ed internazionali di merci, al noleggio automezzi con e senza autista, al cambio valute e sportello bancario all'emissione di polizze suppletive di assicurazioni passeggeri, a telefoni pubblici, al deposito bagagli, all'informazione ed assistenza turistica ai passeggeri, alle affissioni pubblicitarie, al parcheggio di auto private;
- 4) L'esecuzione di opere infrastrutturali, di miglioramento,

potenziamento, ammodernamento o completamento del complesso aeroportuale di Fano;

5) L'esecuzione delle opere di manutenzione, sia ordinarie che straordinarie, di tutte le strutture del complesso aeroportuale di Fano, anche gestite in regime di concessione.

6) Oggetto della società, esclusivamente in relazione alla miglior gestione dei terreni del sedime aeroportuale di Fano è anche l'esercizio di tutte le attività di impresa agricola previste e disciplinate dagli articoli 2135 e seg. del codice civile e dalle vigenti leggi speciali in materia, nonché le attività connesse a quanto sopra tra cui quelle dirette alla trasformazione ed alienazione di prodotti agricoli. A tale scopo agricolo la società potrà compiere le relative operazioni mobiliari ed immobiliari (con l'esclusione dell'acquisizione o cessione di diritti reali).

La società potrà inoltre compiere, senza che le sotto indicate attività possano mai assumere carattere prevalente, tutte le operazioni commerciali, industriali e finanziarie, mobiliari ed immobiliari ritenute, a discrezionale giudizio del Consiglio di Amministrazione, necessarie o utili per il conseguimento dell'oggetto sociale, salvi i limiti di cui alla legge 77/83, compresa la concessione di fidejussioni, avalli ad ogni garanzia anche reale, ad Istituti di Credito, Banche od Enti, anche per conto di terzi, compresa anche l'assunzione di interessenze e partecipazioni in altre società o ditte aventi qualsiasi oggetto sociale, sia direttamente che indirettamente.

ART. 4

La durata della società è fissata dalla data dell'atto costitutivo fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata per una o più volte, con deliberazione dell'Assemblea dei Soci. L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

ART.5

REQUISITI DEI SOCI

Possono entrare a far parte della società gli Enti Locali, la Regione Marche, le Camere di Commercio, Industria e Artigianato e gli Istituti di Credito. Sarà facoltà dell'Assemblea dei soci l'ammissione di soci diversi da quelli indicati nel presente articolo. La maggioranza delle quote sociali dovrà essere detenuta da Enti Pubblici e tale vincolo dovrà essere mantenuto anche in seguito ad aumento di capitale.

ART.6

CONTRIBUZIONI

Alla società possono dare il loro sostegno economico, con contribuzioni annuali od una tantum, Istituti di credito ed Enti pubblici e privati che ne condividano gli scopi sociali.

ART.7

PATRIMONIO SOCIALE E DESTINAZIONE DEGLI UTILI

Il patrimonio sociale è costituito:

a) dal capitale sociale che è fissato in euro 400.000,00 (quattrocentomila virgola zero zero) ed è diviso in quote ai sensi dell'art.2468 c.c.

b) dalle riserve costituite con le eventuali eccedenze di bilancio;

c) dalle contribuzioni di cui all'articolo precedente.

La società non potrà distribuire utili sotto qualsiasi forma ai soci.

Art. 8

In caso di riduzione del capitale per perdite, può essere omesso il preventivo deposito presso la sede sociale, almeno otto giorni prima dell'assemblea, della relazione dell'organo amministrativo di cui all'articolo 2482-bis del codice civile.

Art. 9

I versamenti in conto capitale e i finanziamenti dei soci a favore della società potranno essere eseguiti nei limiti in cui non costituiscano raccolta di risparmio tra il pubblico ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia bancaria e creditizia.

Art. 10

I diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta. Le partecipazioni dei soci sono determinate in misura proporzionale al conferimento.

Art.11

Le quote sociali sono liberamente trasferibili a terzi, salvo i limiti di cui all'art. 5 ed il diritto di prelazione a favore degli altri Soci. Il socio cedente le quote dovrà comunicare la sua intenzione con lettera raccomandata all'organo amministrativo e agli altri soci, dichiarando le generalità del cessionario ed il prezzo richiesto. Il diritto di prelazione dei soci decade qualora non venga esercitato mediante lettera raccomandata, indirizzata al Socio cedente ed al Consiglio di Amministrazione, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione dell'intenzione di cedere le quote. Qualora più soci esercitino il diritto di prelazione, ciascuno di essi avrà diritto di acquistare le quote in proporzione al numero di quote da ciascuno possedute.

ORGANI SOCIALI DELLA SOCIETA'

Art.12

Sono organi della società:

a) l'assemblea dei soci;

b) l'organo amministrativo;

c) il collegio sindacale o il sindaco unico.

ART.13

Tutti i soci hanno diritto di partecipare alle decisioni dell'assemblea e il loro voto vale in misura proporzionale alla partecipazione sociale.

Art. 14

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dal presente Statuto, sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione, sulle operazioni previste dall'articolo 2479 comma secondo del codice civile, sull'anticipato scioglimento della società e sulla nomina e revoca dei liquidatori.

Art. 15

Le decisioni dei soci possono essere adottate mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto. Dai documenti sottoscritti dai soci devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della decisione ed il consenso alla stessa.

Art. 16

La procedura di consultazione scritta o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari vincoli, purché sia assicurato a ciascun socio il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione. La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento su qualsiasi supporto cartaceo o magnetico, anche mediante firma digitale, ovvero di più documenti che contengano tutti il medesimo testo, da parte di tanti soci che rappresentino la maggioranza assoluta del capitale sociale. La procedura deve concludersi entro 30 giorni ovvero nel termine indicato nel testo della decisione. La mancata approvazione da parte del socio nel termine previsto per la conclusione della procedura, sarà considerato voto contrario.

Art. 17

In relazione alle materie di cui ai numeri 4) e 5) del secondo comma dell'articolo 2479 del codice civile, alla liquidazione e allo scioglimento anticipato della società, in tutti i casi previsti dalla legge e comunque quando ne facciano richiesta uno o più amministratori o tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale, le decisioni dei soci devono essere adottate mediante deliberazione assembleare ai sensi dell'articolo 2479-bis del codice civile.

Art. 18

L'Assemblea viene convocata dall'organo amministrativo mediante avviso inviato ai soci almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'assemblea, con lettera raccomandata spedita nel domicilio risultante dal Registro delle Imprese o altri mezzi di comunicazione idonei ad assicurare la tempestiva informazione (fax, posta elettronica, lettera controfirmata, ecc.), sempre nel rispetto del termine di cui sopra. In caso di impossibilità da parte di tutti gli amministratori o di loro inattività, l'assemblea può essere convocata dal collegio sindacale, se nominato, o anche da un socio. Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il

giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

Art. 19

Hanno diritto di partecipare all'assemblea tutti i soci che alla data dell'assemblea stessa risultano iscritti dal Registro delle Imprese. Il socio può farsi rappresentare per delega scritta, delega che dovrà essere conservata secondo quanto previsto dall'articolo 2478 del codice civile, primo comma, numero 2). Amministratori, sindaci e dipendenti della società non possono rappresentare i soci. Spetta al Presidente dell'Assemblea, il quale può avvalersi di appositi incaricati, di verificare il diritto di intervento all'assemblea, la regolarità delle deleghe e di risolvere le eventuali contestazioni.

Art. 20

L'assemblea si riunisce presso la sede sociale o in altro luogo purché nel territorio dello Stato italiano.

Art. 21

L'assemblea delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentano la maggioranza del capitale sociale ad eccezione delle delibere di cui all'articolo 2479 n.4) e 5) c.c. nonché delle deliberazioni aventi ad oggetto lo scioglimento anticipato della società, per le quali sarà necessario il voto favorevole di tanti soci che rappresentino i 2/3 del capitale sociale. Anche in mancanza di convocazione la deliberazione si intende adottata quando all'assemblea partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli Amministratori e Sindaci, se nominati, sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento. Gli Amministratori e Sindaci, se nominati, che non partecipano personalmente all'assemblea, devono rilasciare dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società, con la quale dichiarano di essere informati della riunione e degli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi. Solo in tal caso l'assemblea potrà considerarsi totalitaria. L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione (qualora sia nominato) o dall'amministratore più anziano di età. In caso di assenza o impedimento di questi l'assemblea è presieduta dalla persona designata dagli intervenuti. Spetta al Presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea e accertare e proclamare i risultati delle votazioni. L'assemblea decide sulle materie ad essa riservate dalla legge nonché sull'ammissione dei soci diversi da quelli indicati nell'art.5 del presente statuto e su qualsiasi altro oggetto attinente alla gestione della società sottoposto al suo esame dal consiglio di amministrazione.

AMMINISTRAZIONE

ART. 22

La società è amministrata da un Amministratore Unico o da un Consiglio di Amministrazione composto da tre o cinque membri, anche non soci, i quali dureranno in carica tre esercizi e sono rieleggibili.

Spetta ai soci di determinare la forma di amministrazione e di nominare l'Amministratore Unico o i componenti del Consiglio di Amministrazione.

La composizione del Consiglio di Amministrazione sarà effettuata in modo tale da garantire l'equilibrio tra i generi, come previsto dalle Leggi e dai regolamenti in vigore pro tempore. Il Consiglio elegge tra i suoi membri un Presidente e un Vice Presidente, che sostituisca il Presidente nei casi di assenza o di impedimento.

Art. 23

Le decisioni del Consiglio di Amministrazione possono essere adottate mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto. Dai documenti sottoscritti dagli amministratori devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della decisione e il consenso alla stessa. La procedura di consultazione scritta o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari vincoli, purché sia assicurato a ciascun amministratore il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione. La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento su qualsiasi supporto cartaceo o magnetico, anche mediante firma digitale, ovvero di più documenti che contengano tutti il medesimo testo, da parte della maggioranza assoluta degli amministratori in carica. La procedura deve concludersi entro 30 giorni ovvero nel termine indicato nel testo della decisione. La mancata approvazione da parte dell'amministratore nel termine previsto per la conclusione della procedura, sarà considerato voto contrario. Le decisioni prese ai sensi del presente articolo devono essere trascritte a cura dell'organo amministrativo nel Libro delle decisioni degli Amministratori. La relativa documentazione è conservata agli atti della società. Qualora sia richiesto dalla metà degli amministratori in carica, la decisione deve essere adottata dal consiglio di amministrazione con il metodo collegiale.

ART. 24

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente nella sede sociale o altrove, purché in Italia. Il Presidente convocherà il Consiglio altresì quando gliene venga fatta domanda scritta da un consigliere o da un Sindaco effettivo. Il Consiglio sarà convocato con lettera raccomandata da spedire almeno 5 giorni prima dell'adunanza a ciascun

Consigliere ed ai Sindaci effettivi, o altro mezzo di comunicazione idoneo ad assicurare la tempestiva informazione (fax, posta elettronica, lettera controfirmata, ecc.) nel rispetto dei termini di cui sopra. Sono tuttavia valide le riunioni consiliari, anche se non convocate come sopra, purché siano presenti tutti i Consiglieri in carica ed occorrendo l'organo di controllo.

ART. 25

Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri e delibera a maggioranza dei voti dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

ART. 26

Delle riunioni del Consiglio viene redatto verbale che è trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori, firmato dal Presidente e dal Segretario. Il Presidente designa il Segretario che può essere anche un estraneo al Consiglio stesso.

ART. 27

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società, esclusi quelli che per legge o per statuto sono demandati all'Assemblea dei Soci, ed ha facoltà di nominare e revocare mandatari e procuratori "ad negotia" per determinati atti o categorie di atti.

Il consiglio di amministrazione può inoltre nominare:

- a) un amministratore delegato, conferendogli proprie attribuzioni e relativa remunerazione, anche modificabile, proporzionata ai poteri delegati ed all'attività svolta. L'amministratore delegato deve riferire con periodicità almeno semestrale al consiglio di amministrazione sull'attività svolta nell'esercizio delle deleghe, sulle operazioni di maggior rilievo effettuate dalla società o dalle società controllate, collegate o partecipate, e su quelle in potenziale conflitto d'interesse;
- b) un direttore generale scelto anche al di fuori dei propri membri, attribuendogli i relativi poteri e relativa remunerazione;
- c) un segretario scelto anche al di fuori dei propri membri determinandone la durata ed eventuali compensi.

Qualora l'amministrazione sia affidata ad un'amministratore unico al medesimo spettano i poteri di gestione della società con i limiti di seguito indicati:

- atti dispositivi di beni aziendali;
- assunzione di personale con contratto di lavoro dipendente;
- atti che comportino un impegno di spesa superiore ad euro 15.000,00 (quindicimila virgola zero zero) singolarmente o unitariamente considerati nel loro complesso;
- conclusione di contratti che prevedano l'assunzione di finanziamenti bancari.

Per il compimento di tali atti sarà necessaria una preventiva delibera di autorizzazione dell'assemblea dei soci.

L'amministratore Unico dovrà riferire trimestralmente ai soci della propria attività.

ART.28

L'Amministratore Unico ha la rappresentanza generale della società.

In caso di nomina di un Consiglio di Amministrazione, la rappresentanza della società compete al Presidente del Consiglio di Amministrazione o al Vice Presidente, in caso di assenza o impedimento del Presidente, nonché agli Amministratori Delegati, eventualmente nominati, nell'ambito dei poteri loro conferiti.

ART.29

La vigilanza sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ai sensi dell'art. 2403 C.C. è affidata al Collegio Sindacale, composto da tre sindaci effettivi, oltre due supplenti, oppure un sindaco unico quale organo monocratico, nominati e funzionanti ai sensi di legge. Al Collegio Sindacale è inoltre affidata la funzione di controllo contabile. La composizione del Collegio Sindacale sarà effettuata in modo tale da garantire l'equilibrio tra i generi, come previsto dalle Leggi e dai regolamenti in vigore pro tempore.

RECESSO

ART. 30

Solo nei casi previsti dalla legge il socio può esercitare il diritto di recesso dalla società con un preavviso di sei mesi, secondo le modalità previste dall'articolo 2473 del codice civile. Il diritto di recesso può essere esercitato solamente per l'intera partecipazione posseduta. Il socio che intende recedere dalla società deve comunicare la sua intenzione mediante lettera raccomandata che deve pervenire alla società entro quindici giorni dalla iscrizione nel libro delle deliberazioni dei soci della delibera che lo legittima, oppure, se il fatto che legittima il recesso è diverso da una deliberazione, entro quindici giorni dalla sua conoscenza da parte del socio. La comunicazione deve contenere l'indicazione delle generalità del socio recedente e del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento.

Qualora il rimborso della partecipazione avvenga mediante acquisto da parte degli altri soci proporzionalmente alla loro partecipazione oppure da parte di un terzo concordemente individuato dai soci medesimi, gli amministratori sono tenuti a comunicare agli altri soci l'avvenuto esercizio del diritto di recesso, e ad offrire in vendita, in nome e per conto del socio recedente, la quota per cui è stato esercitato il recesso, precisando il prezzo della quota ed il termine per il suo pagamento. Per la vendita si applicano le regole per l'esercizio di prelazione di cui all'art. 11 del presente

Statuto.

I soci devono comunicare alla società la loro intenzione di acquistare la quota del socio receduto o il nominativo del terzo acquirente entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione da parte della società dell'intenzione del socio di recedere.

ART.31

ESCLUSIONE

L'esclusione è deliberata in qualunque momento dall'assemblea con le maggioranze previste per le deliberazioni di cui all'articolo 2479 n.4) e 5) c.c., nei confronti del socio che si sia reso insolvente o colpevole di gravi inadempienze delle norme del presente statuto o delle deliberazioni della società. La delibera di esclusione deve essere notificata al socio entro 15 giorni dalla data in cui è stata assunta mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno a firma del legale rappresentante della società. La deliberazione può essere impugnata con lettera raccomandata al Consiglio di amministrazione. L'impugnativa ha effetto sospensivo della deliberazione e deve essere sottoposta senza indugio dal consiglio di amministrazione al vaglio del consiglio arbitrale di cui all'art.35. Trascorsi 30 giorni senza che la delibera sia stata impugnata essa diviene immediatamente operante.

ART.32

LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA DEL SOCIO USCENTE

In caso di recesso o di esclusione, in deroga all'articolo 2473, terzo comma, al socio uscente che abbia assolto interamente i propri obblighi verso la società è restituita la quota di capitale sociale versata, oltre agli interessi legali maturati, qualora e nella misura in cui la situazione patrimoniale e finanziaria della società lo consenta. Il pagamento deve essere fatto entro sei mesi dall'approvazione del bilancio.

BILANCIO

ART. 33

Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio l'organo amministrativo procede alla formazione del bilancio a norma di legge. Esso è presentato ai soci entro il termine di centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. E' salva la possibilità di un maggior termine nei limiti e alle condizioni previsti dal secondo comma dell'articolo 2364 del codice civile.

SCIoglimento - CLAUSOLA COMPROMISSORIA - RINVIO

ART. 34

Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della società, l'assemblea stabilisce le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori determinandone i poteri e stabilendo i criteri della

liquidazione. Il residuo fondo che risultasse disponibile alla fine della liquidazione, dopo il pagamento di tutte le passività, sarà impiegato nei modi stabiliti dall'assemblea con le maggioranze previste per le deliberazioni di cui all'articolo 2479 n.4) e 5) c.c.

ART. 35

Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le disposizioni del codice civile e delle leggi vigenti in materia.

F.to Massimo Ruggeri

" Alfredo de Martino notaio